

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 341/22 PROPONENTE ALCUNI AGGIORNAMENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE I CONTRIBUTI IN MATERIA DI TUTELA A VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Signora Presidente,

signore e signori consiglieri,

nella seduta del 14 dicembre 2021 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento sui contributi in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Con decisione del 7.07.2022 la Sezione degli enti locali ha ratificato il testo segnalando tuttavia che l'Ufficio dei beni culturali (UBC) suggeriva alcune modifiche volte a migliorarne i contenuti.

Il Municipio ha preso atto di questi suggerimenti e, visto che permettono una miglior comprensione dei vari articoli, propone di aggiornare il regolamento come suggerito, e meglio:

Art. 1 Scopo

Allo scopo di sostenere i proprietari (o altri enti senza scopo di lucro) che, con interventi di manutenzione ~~straordinaria~~, **conservazione e restauro** dei propri stabili e/o aree di contorno, contribuiscono alla valorizzazione del paesaggio, il Comune sostiene gli interventi ~~dei~~ **sui** beni culturali **protetti ai sensi della legge sulla protezione dei beni culturali (LBC)** situati sul proprio territorio.

Commento: modifica suggerita per far coincidere la formulazione con l'art. 8 della Legge cantonale sui beni culturali

Art. 2 Campo di applicazione

Il contributo comunale è riconosciuto **in particolare** per ~~gli seguenti~~ **interventi di manutenzione, conservazione e restauro del bene culturale (la seguente lista non è esaustiva)**

- **restauro, sistemazione**, rifacimento o ricostruzione dei tetti ~~in pietra~~
- **restauro, sistemazione** o ricostruzione di muri esterni ~~in pietra~~, comprese le aree di ~~contorno~~ **pertinenza del bene culturale**
- **restauro** affreschi e decorazioni ~~sulle facciate~~
- **restauro, sistemazione** e rifacimento serramenti lignei e cancelli ~~e ferradine metalliche inferriate~~

Commento: modifica suggerita per far coincidere la formulazione con l'art. 1 del regolamento alla Legge cantonale sui beni culturali

Art. 3 Condizioni

Il contributo comunale viene versato solo se l'esecuzione è eseguita secondo le regole dell'arte e delle tradizioni locali e **di restauro (si vedano i principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera, Commissione federale dei monumenti storici, Zurigo 2007)**.

Commento: inserito il riferimento ai principi per i restauri secondo le regole dell'arte.

Art. 4 Ammontare del contributo

Il contributo comunale viene versato per ogni oggetto/mappale secondo il seguente principio:

a) beni culturali di importanza cantonale

- Chiese e oratori: 10% della spesa effettiva, ritenuto un massimo di franchi 60'000.-
- altri monumenti: 10% della spesa effettiva, ritenuto un massimo di franchi 10'000.-

b) beni culturali di importanza locale

- 20% della spesa effettiva (comprese le prestazioni proprie), per un massimo di franchi 10'000.-

Per lo stesso immobile singoli contributi per interventi parziali possono essere cumulati fino all'importo globale indicato. Il cumulo è computato su un periodo di 20 anni a partire dal 1. sussidio percepito.

~~Per la stessa parte d'opera può essere versato un ulteriore contributo dopo almeno 50 anni.~~

Commento: giustamente l'UBC segnala che questa limitazione temporale può creare degli inconvenienti visto che, a seguito di possibili danni, un monumento potrebbe necessitare di interventi di manutenzione.

* * * * *

Fatte queste precisazioni, vi invitiamo quindi a voler

d e l i b e r a r e :

- è approvato l'aggiornamento del regolamento comunale concernente i contributi in materia di tutela a valorizzazione dei beni culturali;

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco
Odis B. De Leoni

Il segretario
Paolo Dova

Allegato: - regolamento e proposte di adeguamento

Acquarossa, 28 ottobre 2022

Commissioni preposte all'esame del MM:
- Legislazione

COMUNE DI ACQUAROSSA
REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE I CONTRIBUTI IN MATERIA DI
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
(del 14 dicembre 2021)

Richiamati i disposti:

- ◆ della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e successive modifiche;
- ◆ della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 e relativo regolamento di applicazione del 6 aprile 2004 e successive modifiche

il Comune di Acquarossa dispone quanto segue:

d e c r e t a

Art. 1 Scopo

Allo scopo di sostenere i proprietari (o altri enti senza scopo di lucro) che, con interventi di manutenzione ~~straordinaria~~, **conservazione e restauro** dei propri stabili e/o aree di contorno, contribuiscono alla valorizzazione del paesaggio, il Comune sostiene gli interventi ~~dei~~ **sui** beni culturali **protetti ai sensi della legge sulla protezione dei beni culturali (LBC)** situati sul proprio territorio.

Art. 2 Campo di applicazione

Il contributo comunale è riconosciuto **in particolare** per **gli seguenti interventi di manutenzione, conservazione e restauro del bene culturale (la seguente lista non è esaustiva)**

- **restauro, sistemazione**, rifacimento o ricostruzione dei tetti ~~in-piade~~
- **restauro, sistemazione** o ricostruzione di muri esterni ~~in-pietra~~, comprese le aree di ~~contorno~~ **pertinenza del bene culturale**
- **restauro** affreschi e decorazioni ~~sulle facciate~~
- **restauro, sistemazione** e rifacimento serramenti lignei e cancelli ~~e ferradine metalliche inferriate~~

Art. 3 Condizioni

Il contributo comunale viene versato solo se l'esecuzione è eseguita secondo le regole dell'arte e delle tradizioni locali e **di restauro (si vedano i principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera, Commissione federale dei monumenti storici, Zurigo 2007)**.

Art. 4 Ammontare del contributo

Il contributo comunale viene versato per ogni oggetto/mappale secondo il seguente principio:

a) beni culturali di importanza cantonale

- Chiese e oratori: 10% della spesa effettiva, ritenuto un massimo di franchi 60'000.-
- altri monumenti: 10% della spesa effettiva, ritenuto un massimo di franchi 10'000.-

b) beni culturali di importanza locale

- 20% della spesa effettiva (comprese le prestazioni proprie), per un massimo di franchi 10'000.-

Per lo stesso immobile singoli contributi per interventi parziali possono essere cumulati fino all'importo globale indicato. Il cumulo è computato su un periodo di 20 anni a partire dal 1. sussidio percepito.

~~Per la stessa parte d'opera può essere versato un ulteriore contributo dopo almeno 50 anni.~~

Art. 5 Procedura

La richiesta del contributo va inoltrata al Municipio prima dell'inizio dei lavori.

La domanda va presentata mediante l'apposito formulario (ottenibile presso l'Ufficio tecnico e pubblicato sul sito www.acquarossa.ch) completo di tutti gli allegati indicati.

Il Municipio esamina la domanda in tutti i suoi aspetti (valutazione dei costi, rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, ecc.), e decide sul merito.

Per il suo esame può avvalersi del competente ufficio cantonale o di ogni altra persona autorevole in materia.

Art. 6 Decisione del Municipio

La decisione del Municipio, debitamente motivata, sarà comunicata all'istante di regola entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di contributo.

Contro la decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua intimazione.

Art. 7 Versamento del contributo

Il versamento del contributo avviene su presentazione delle liquidazioni e prove di pagamento e dopo aver accertato che l'esecuzione è avvenuta nel rispetto dell'articolo 3.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2022, riservata la ratifica da parte della competente autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio comunale il 14 dicembre 2021

Ratificato dalla Sezione enti locali il 7 luglio 2022 – inc. 002900

Aggiornato dal Consiglio comunale il 12 dicembre 2022

Ratificato dalla Sezione enti locali il – inc.